

rano le condizioni del precedente comma e quando la costruzione venga iniziata entro un anno dall'acquisto ed ultimata entro i due anni successivi.

Per la costruzione della casa destinata ad abitazione della famiglia e per le costruzioni rurali a servizio del fondo destinato al lavoro della famiglia, quando ricorrono le condizioni previste nei precedenti commi, è accordata l'esenzione dalla imposta di consumo sui materiali da costruzione. I contratti di appalto per tali costruzioni sono registrati a tassa fissa, o rispettivamente a tassa proporzionale ridotta alla metà, a seconda che si tratti di famiglia con sette figli o più o di famiglia con almeno cinque figli a carico.

I benefici accordati con il presente articolo vengono revocati quando la casa o il fondo rustico vengano rivenduti entro cinque anni dall'acquisto o entro il termine medesimo cessino di essere destinati alla abitazione o al lavoro della famiglia acquirente o la casa perda la caratteristica di casa popolare. Nel caso previsto dal secondo comma, il termine si computa dalla data dell'ultimazione della costruzione.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 giugno 1961

GRONCHI

FANFANI — SULLO — ZACCAGNINI
— BOSCO — ANDREOTTI —
TRABUCCHI — PELLA —
TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 30 giugno 1961, n. 552.

Proroga delle funzioni della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla costruzione dell'aeroporto di Fiumicino.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il termine del 30 giugno 1961, previsto dall'articolo 3 della legge 5 maggio 1961, n. 325, sulla istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla costruzione dell'aeroporto di Fiumicino per la presentazione della relazione al Senato ed alla Camera, è prorogato al 31 dicembre 1961.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 giugno 1961

GRONCHI

FANFANI — ZACCAGNINI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 1° luglio 1961, n. 553.

Riconoscimento dei laboratori sperimentali annessi a cattedre universitarie di scienza delle costruzioni.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

I laboratori sperimentali annessi alle cattedre di scienza delle costruzioni delle facoltà di ingegneria delle Università e dei Politecnici, nonché a quelle degli Istituti universitari di architettura, sono inclusi nello elenco dei laboratori ufficiali di cui ai regi decreti 16 novembre 1939, nn. 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° luglio 1961

GRONCHI

FANFANI — BOSCO —
ZACCAGNINI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
9 maggio 1961.

Autorizzazione all'Istituto superiore lattiero-caseario di Mantova all'acquisto di immobili.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 16 giugno 1932, n. 789, con il quale venne fondato in Mantova l'Istituto zootecnico e caseario, nella forma di Ente morale consorziale autonomo, sotto la vigilanza del Ministero dell'agricoltura e foreste;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1958, n. 791, relativo alla trasformazione dell'Istituto caseario zootecnico « Umberto di Savoia » di Mantova in « Istituto superiore lattiero caseario » ed all'approvazione del nuovo statuto;

Vista la deliberazione in data 24 febbraio 1955, con la quale la Camera di commercio, industria e agricoltura di Mantova decise di trasferire a titolo gratuito al locale Istituto caseario e zootecnico i beni immobili specificati nella deliberazione stessa, che di fatto erano stati già conferiti dal cessato Consiglio provinciale dell'economia corporativa all'Istituto medesimo;

Vista la deliberazione in data 24 gennaio 1957, con la quale la citata Camera di commercio decise di provvedere all'acquisto, per la somma di L. 38.000.000 del fondo « Cerchie », in comune di Curtatone, da destinare ad azienda agraria a servizio del ripetuto Istituto zootecnico caseario;

Visto l'atto pubblico, rogato dal dott. Alessandro Bassani, notaio di Mantova in data 29 gennaio 1957, n. 3101 di repertorio, con il quale la Camera di com-